



Città di Soverato

Calabria

SETTORE 2°
ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 23 del 21/02/2024

Oggetto: ENTI NON COMMERCIALI – SCUOLE PARITARIE- ESENZIONE ICI - IMU

IL RESPONSABILE SETTORE II

Visti:

- Il D. Lgs.267/2000, in particolare:
 - l'art. 13, relative alla funzione del Comune
 - l'art. 107, relativo alle funzioni e alla responsabilità della dirigenza
 - l'art. 147 bis, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - l'art. 192, relativo alle determinazioni a contrarre e relative procedure
- l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012 e dato atto che il dirigente sottoscritto non si trova in situazioni che determinano conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

Considerato che:

- questo Comune ha esternalizzato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'attività di gestione, di accertamento e di riscossione anche coattiva delle entrate comunali, a società regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
- questo Comune, per il tramite della concessionaria ha dato corso all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali omessi e/o elusi mediante regolare notifica di numerosi accertamenti anche ad Enti non commerciali, in particolare, a titolo di ICI/IMU non corrisposte nei modi e termini di legge;
- i soggetti destinatari degli stessi atti, quando costituiti da Enti religiosi che svolgono anche attività di scuole paritarie al servizio della collettività soveratese, li stanno regolarmente

impugnando dinanzi agli Organi giurisdizionali competenti evidenziando e reclamando la esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, valido anche ai fini IMU;

- la norma esonerativa dell'applicazione dell'ICI e poi dell'IMU, nei confronti degli Enti non commerciali, è stata oggetto di interpretazioni dottrinali soggette a valutazioni da parte degli organi giurisdizionali competenti, portati a decidere in maniera contrastante, fino alla adozione del decreto ministeriale 19/11/2012, n. 200 il quale ha chiarito che lo svolgimento delle attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l'attività è svolta in modo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio. (art. 4, comma 3, del DM citato);

Constatato che:

- l'attività scolastica paritaria svolta dagli enti religiosi, dunque munita di rilievo pubblico e connotata da finalità di servizio sociale, per essere fruita in vista della formazione e dell'apprendimento dei giovani, rientra tra le qualifiche per le quali trova applicazione l'esenzione dall'ICI per la non attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, non spiegando alcuna incidenza in proposito i corrispettivi per rette pagate dagli studenti **(CTP Catanzaro – Sent. 756/2017; CdGT II GRADO CALABRIA – Sent. 3373/2022)**;
- Rimane valida la risoluzione 4/DF del 4.3.2013 del Ministero delle Finanze in base alla quale la Commissione Provinciale interessata a decidere sul ricorso ha ritenuto *“Sussistano in effetti i presupposti sia oggettivo che soggettivo per riconoscere alle unità immobiliari in contestazione l'esenzione da IMU, alla luce della disciplina di riferimento. Rileva la qualifica della attività scolastica in esse svolta, paritaria, e dunque munita di rilievo pubblico e connotata da finalità di servizio sociale per essere fruita in vista della formazione e dell'apprendimento dei giovani. Trova applicazione al caso di specie la norma posta dall'art. 4 d.m. 200/2012, incentrata sul criterio delle modalità non commerciali di esercizio delle attività didattico-educative ai fini del riconoscimento dell'esenzione da IMU; con riferimento alla soglia economica dei corrispettivi stabilita dal MIUR per parametrare l'area della commercialità, è emerso che le rette di frequenza pagate dagli studenti dell'Istituto si collocano al di sotto della stessa.”* **(CTP Catanzaro n. 755/2017)**;
- La giurisprudenza si è andata consolidando con il passare del tempo, specie a seguito della fissazione dei criteri di valutazione stabiliti ai fini dell'IMU dall'art. 91-bis, comma 3 del D.L. 24.1.2012 e dal DM 19.12.2012, n. 200, così: *“Quanto alla sussistenza del requisito oggettivo, occorre esaminare in concreto l'attività svolta. Pare a questa Commissione criterio sicuro per indagare la commercialità o meno dell'attività didattica svolta dall'Ente ricorrente adottare i criteri di valutazione stabiliti ai fini IMU dall'art. 91-bis, comma 3, del DL 24.1.2012 e dal DM 19.12.2012 n. 200. Tali criteri infatti sono stati valutati come legittimi dalla Commissione dell'Unione Europea nella decisione n. 2013/284AJE del 19.12.2012. La Commissione ha infatti rilevato come “anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri*

e alle responsabilità fondamentali dello stato (par. 163)”. Esaminando i criteri stabiliti per la verifica di esenzione dall’IMU per difetto di commercialità dell’attività svolta, la Commissione ha ritenuto che la ricorrenza dei requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 e oggettivi di cui all’art. 4 del DM 200/2012, il servizio didattico fornito non possa essere considerato un’attività economica. [omissis] Osserva poi la Commissione come i corrispettivi versati per il servizio da parte degli utenti sono significativamente inferiori alla spesa annua per studente come individuato ai fini IMU. Sul punto si rileva come – e sul punto concorda la Commissione dell’Unione (part. 172 cit.) – non solo la totale gratuità (praticamente impossibile a sostenersi nei fatti) ma anche una retta che costituisca contributo finanziario che copra solo una frazione del costo del servizio esclude una connotazione commerciale dell’attività svolta. Ciò proprio in considerazione del diritto dell’Unione, che prevede espressamente la legittimità di misure di favore laddove il servizio abbia natura di interesse economico generale e si collochi fra le prestazioni fondamentali in cui si esplicano le competenze statali, nella specie, la pubblica istruzione. Si deve quindi concludere per la ricorrenza delle condizioni di esenzione invocate dall’ente ricorrente con riferimento all’attività didattica svolta nei locali di proprietà, non sussistendo ragioni per non applicare la normativa nazionale vigente in quanto non contrastante con quella dell’Unione, con conseguente non debenza delle somme richieste per imposta e sanzioni.” (CTR CALABRIA – SENT. N. 345/2019; CdGT II Grado Calabria – Sent. 2537/2023);

Vista:

- la giurisprudenza ultima di legittimità che tiene conto del D.M. 26 giugno 2014, il quale, al fine di stabilire i criteri per l’individuazione dello svolgimento con modalità commerciali delle attività didattiche, stabilisce che l’esenzione spetta ogni qualvolta i corrispettivi versati da parte degli utenti siano pari o inferiori alla spesa annua per studente come individuato dal MIUR; in tal caso l’attività è svolta con modalità non commerciali (**Cass. 35123/2022**);

Visto che:

- a tale riguardo, si è venuto a creare e sta persistendo un contenzioso rilevante presso le Corti di Giustizia Tributaria e che tale contenzioso, sulla base della giurisprudenza che si va sempre più consolidando, poiché non sta arrecando alcun beneficio all’Ente, è necessario che vada definito sulla base di quanto previsto dall’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24.1.2012 e dal DM 19.12.2012, n. 200, così da abbandonare i giudizi in corso instaurati fino all’anno di imposta 2018, limitatamente agli immobili di proprietà destinati a scuola paritaria; dal 2019 in poi, salvo diversa norma di riferimento, l’esenzione andrà accordata previa dimostrazione da parte degli Enti non commerciali del mantenimento dei corrispettivi versati da parte degli utenti che restino in via simbolica, ovvero che siano pari od inferiori alla soglia economica dei corrispettivi stabiliti dal MIUR finalizzati a parametrare l’area della commercialità (costo medio per studente);

Dato atto che a seguito dell’istruttoria espletata dagli uffici risultano soddisfatte le condizioni dell’art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 504/1992, richiamato anche in materia di IMU, che riconosce l’esenzione a “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (ovvero attività di culto e religione);

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- I vigenti Regolamenti comunali per le parti non in contrasto con la vigente normativa;
- Il Decreto Sindacale n. 8 del 17/05/2023 con il quale veniva nominato il Dott. Bruno Iorfida quale responsabile del Settore II;

Dato atto che:

- Non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

Dato atto che:

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di abbandonare, previa domanda e consenso degli Enti non commerciali interessati (Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, Congregazione delle Suore Gerardine, Oratorio Salesiano Santo Antonio da Padova), i giudizi pendenti in ogni ordine e grado, instaurati fino all'anno di imposta 2018 per ICI e MU, limitatamente agli immobili di proprietà degli stessi Enti destinati a scuola paritaria;
3. di confermare l'esonero dal pagamento dell'IMU, dall'anno di competenza 2019 in poi, salvo diversa norma di riferimento che dovesse intervenire, previa dimostrazione da parte degli Enti non commerciali del mantenimento dei corrispettivi versati da parte degli utenti che restino in via simbolica, ovvero che siano pari od inferiori alla soglia economica dei corrispettivi stabiliti dal MIUR finalizzati a parametrare l'area della commercialità (costo medio per studente);
4. di acquisire da parte del Comune, in via definitiva, eventuali pagamenti eseguiti dagli Enti non commerciali senza possibilità di richieste di restituzione e/o di rimborsi da parte degli Enti medesimi;
5. di non intraprendere ulteriori iniziative giudiziarie a fronte di sentenze già intervenute tra le parti.

6. di esonerare il Comune, il Concessionario e gli Enti non commerciali interessati al presente provvedimento da ogni onere attinente alle procedure di estinzione dei giudizi in corso e/o dal versamento di eventuali spese giudiziarie.
7. di trasmettere la presente determinazione alla Società concessionaria, alle parti interessate, all'ufficio Segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile del Settore II
f.to Dott. Bruno Iorfida

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 21/02/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Bruno Iorfida